Art. 25.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 158 del regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, è modificato come segue:

« Il prefetto trasmette la domanda alle Direzioni provinciali competenti con le informazioni sul richiedente, dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ».

Art. 26.

Il pagamento agli eredi dei vaglia interni, ordinari e telegrafici e degli assegni di conto corrente postale, caduti in successione, è effettuato dagli uffici postali nel·limite d'importo stabilito dalle istruzioni.

Oltre tale limite e nei casi speciali indicati dalle istruzioni, il pagamento è autorizzato dal direttore provinciale delle poste e dei telegrafi.

Per i vaglia interni e gli assegni scaduti e per i vaglia internazionali, ordinari e telegrafici, provvede l'Amministrazione centrale.

Art. 27.

All'estinzione dei conti correnti caduti in successione e alla liquidazione del relativo credito provvedono direttamente, nel limite di importo stabilito dalle istruzioni, i rispettivi uffici dei conti.

Oltre tale limite l'estinzione del conto e il rimborso del credito sono autorizzati dal direttore provinciale in sede di ufficio conti.

Art. 28.

In deroga al disposto del primo comma dell'art. 191 del regolamento generale dei servizi postali (parte 2°, servizi a denaro) approvato con il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, i rimborsi su libretti ed il pagamento dei buoni postali fruttiferi, caduti in successione, sono effettuati dagli uffici postali nel limite stabilito dalle istruzioni.

Oltre tale limite i rimborsi ed il pagamento suddetti sono autorizzati dal direttore provinciale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle successioni apertesi all'estero e a quelle apertesi in Italia, quando nel compendio ereditario di queste ultime siano compresi libretti o buoni della serie speciale per gli italiani all'estero. Nei due casi previsti da questo comma i rimborsi sono autorizzati dall'Amministrazione centrale.

Art. 29.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 28 giugno 1955

GRONCHI

SCELRA — CASSIANI —
MARTINO — DE PIETRO
— TREMELLONI — GAVA

Visto, A Guardasigilli: Mono Registrato alla Corte dei conti, addi 3 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 24. — E. GRECO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 620.

Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1

L'art. 4 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« La ricerca delle sostanze minerali è consentita solo a chi sia munito di permesso, da rilasciarsi colle modalità stabilite dall'articolo seguente ».

Art. 2.

- II-primo, secondo e terzo comma dell'art. 5 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

« Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la capacità tecnica ed economica necessaria: dal Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali d'interesse nazionale; dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale.

L'ingegnere capo del Distretto minerario è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'industria e per il commercio o l'ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l'Amministrazione militare

Il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, è definitivo.

Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera a) lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri ».

Art. 3.

La decadenza del permesso di ricerca, nei casi indicati dall'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è pronunziata in via definitiva dalla stessa autorità competente a concederlo.

Art. 4.

La concessione per la coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale, salvo quanto disposto nel successivo articolo, è accordata dall'ingegnere capo del Distretto minerario.

L'ingegnere capo del Distretto minerario, prima di emettere l'atto di concessione, è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli Enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che accolga o neghi la concessione, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 5.

La concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali, di cui agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è fatta dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile ed il medico provinciale.

Prima della concessione il prefetto è tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura e ai Comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli Enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

La concessione disposta ai sensi del primo comma non può avere una durata superiore a dieci anni e può alla scadenza essere rinnovata.

Contro il provvedimento del prefetto, che conceda o neghi la concessione, può essere proposto ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente:

« La facoltà di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorità alla quale è attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facoltà spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore ad un anno».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è sostituito dai seguenti:

« Quando il proprietario non intraprenda la colti-

sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori. Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del Distretto minerario può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del presente decreto, in quanto applicabili. Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sarà preventivamente inteso il competente Ufficio del genio civile.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere ».

Art. 8.

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di cui all'art. 11 del regio decretolegge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, provvede il prefetto della Provincia, sentito il parere, per quanto di rispettiva competenza, della Camera di commercio, industria ed agricoltura, del Comando del corpo provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione:

a) quando la capacità del deposito di oli minerali non sia superiore a 200 mc.;

b) quando trattisi di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio, e la capacità del serbatoio non sia superiore a 50 mc.;

o) quando trattisi di depositi di gas di petrolio liquefatti, e la capacità di accumulo non sia superiore a 5000 kg.

Art. 9.

Il decreto di concessione del prefetto determina le modalità del collaudo, a cui debbono essere assoggettati, prima di essere posti in esercizio, i depositi di cui all'articolo precedente.

Art. 10.

Il secondo comma dell'art. 211 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che approva il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonchè l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gl'impianti la cui potenza installata sia superiore a 5000 kW, è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 8 del regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è sostituito dai se-

« Per qualsiasi mutazione che si voglia introdurre vazione della cava o torbiera o non dia ad essa nel regolamento e in generale nell'ordinamento del magazzino, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

Le variazioni delle tariffe concernenti i diversi ser vizi dei magazzini generali, sono approvate dalla competente Camera di commercio, industria ed agricoltura, d'intesa con il locale Comitato provinciale dei prezzi, e, per quanto riguarda i magazzini generali posti nei porti marittimi, d'intesa con le competenti autorità portuali.

Alla Camera di commercio, industria e agricoltura è attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione.

Per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra è esercitata d'intesa con la competente autorità doganale ».

Art. 12.

I poteri attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio dagli articoli 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, sono trasferiti alle Camere di commercio, industria ed agricoltura competenti per territorio.

Art. 13.

Sono trasferite alle Camere di commercio, industria ed agricoltura le seguenti attribuzioni degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio:

- 1) ricevere e registrare le denuncie della costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, rilasciare i relativi certificati, provvedere alla autenticazione delle firme depositate ed escreitare tutte le funzioni necessarie per l'applicazione delle norme vigenti in materia;
- 2) esercitare le attribuzioni in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica che non siano dalle leggi vigenti attribuite ad uffici dell'Amministrazione centrale dello Stato;
- 3) rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio;
- 4) formare mercuriali e listini di prezzi, salvo quanto è disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione speciale;
- 5) curare, quando ne siano richieste, l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero dell'industria e del'commercio, e, col consenso di questo, provvedere alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri.

Art. 14.

I provvedimenti in materia di coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale e per le coltivazioni di giacimenti di acque minerali e termali, emessi dagli ingegneri capi dei Distretti minerari e dai prefetti ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 del presente decreto, saranno sottoposti a controllo preventivo.

A tale fine, e sino a quando agli uffici ed organi decentrati di controllo non sarà data una diversa si stemazione nel quadro del decentramento burocratico, i provvedimenti anzidetti saranno comunicati, per gli adempimenti di rispettiva competenza, nei modi previsti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16,

14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37 (ratificato, con modificazioni, con la legge 3 febbraio 1951, n. 164), agli uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nonchè alla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, alle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione sarda e presso la Regione Trentino-Alto Adige ed agli uffici della Corte stessa distaccati presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Copia dei provvedimenti anzidetti, che siano divenuti esecutivi, dovrà essere comunicata dagli ingegneri capi dei Distretti minerari alle Intendenze nel cui ambito territoriale si trovino i giacimenti.

Art. 15.

Resta ferma la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale nella materia oggetto del presente decreto, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1955

GRONCHI

Scelba — Villabruna — Gava — Medici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1955.

Ripartizione dei diritti, compensi e proventi da percepire dal personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai sensi della legge 26 settembre 1954, n. 869.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869;

Visto l'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1952, n. 767;

Ritenuto di corrispondere al personale sanitario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i proventi derivanti dall'applicazione della tabella Ballegata alla citata legge n. 869, tenendo distinto personale medico e agenti di sanità, da quello veterinario;

Ritenuto di effettuare la ripartizione dei suddetti proventi trimestralmente sulla base delle effettive riscossioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

adempimenti di rispettiva competenza, nei modi pre Sulla proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e visti dai decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, la sanità pubblica, di concerto col Ministero del tesoro;